

Allegato "A" al n.113649/52489 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE

Articolo 1)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

FONDAZIONE TAVECCHIO E.T.S

La denominazione deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS, assume la forma giuridica di Fondazione riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

SEDE

Articolo 2)

La Fondazione ha sede nel Comune di Monza. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

FINALITA'

Articolo 3)

La Fondazione persegue obiettivi di interesse generale per il raggiungimento, senza alcun scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale così come previsto dall'art.5 del DLGS 117/2017, ed è impegnata a stimolare le persone verso il superamento di condizioni di svantaggio e marginalità promuovendo una cultura dell'inclusione in cui la diversità di ogni tipo non sia un limite da superare, ma un valore da condividere. Formazione, motivazione, pratica dello sport, ricerca di autonomia e di lavoro sono le principali attività della Fondazione, ognuna orientata allo sviluppo di una società accogliente ed inclusiva in cui tutti godano di pari opportunità. La Fondazione si prefigge lo scopo di avvicinare le persone che vivono una disabilità, così anche come gli anziani, i disagiati e i più fragili - anche in collaborazione con altri enti del terzo settore - per stimolare il mondo del lavoro e la società civile a compiere un importante passo verso una completa integrazione e inclusione della diversità considerandola un'opportunità e una nuova importante risorsa, mai scordando di tenere lo sguardo sempre rivolto all'innovazione, alla ricerca e all'utilizzo della miglior tecnologia possibile per raggiungere gli obiettivi già prefissati.

A tal fine la Fondazione svolgerà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.LGS. 117/2017 lett.

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e succes-

sive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

In particolare:

- fornire un adeguato supporto riabilitativo fisico, psicologico e morale ai pazienti post traumatici, ai portatori di sindromi invalidanti, a chi è semplicemente fragile o disagiato nonché ai loro familiari e alla cerchia di persone loro vicine, con l'utilizzo di tecniche innovative;

- prestare collaborazione alle aziende sanitarie territoriali, alle pubbliche istituzioni, così come alle iniziative consociative o private, al fine di ottenere il miglior reinserimento sociale possibile della persona per il raggiungimento di un'autonomia a 360° grazie al lavoro, alla vita indipendente nonché a veder garantito il diritto alla mobilità del singolo individuo;

- organizzare e realizzare eventi, convegni, conferenze ed incontri, finalizzati all'informazione ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui progressi della scienza medica, sulle attività e gli obiettivi in divenire della Fondazione e sulle novità normative in tema di "diversità e inclusione";

- promuovere progetti formativi e culturali a tutti i livelli possibili. Agevolare e favorire la ricerca tecnologica in ogni ambito che parli di disabilità, diversità disagio, collaborando con ogni ente impegnato in questo stesso campo:

- promuovere ed organizzare corsi di formazione, di base e professionali, anche in collaborazione con scuole, associazioni, enti pubblici e partner privati per favorire l'apprendimento e la cultura lavorativa in generale. Il tutto con lo scopo di facilitare l'individuazione e lo sviluppo dei talenti personali e l'inserimento o il reinserimento delle persone con disabilità o comunque disagiate nel mondo del lavoro;

- svolgere attività di ricreazione e di socializzazione anche attraverso rappresentazioni teatrali, manifestazioni, feste, mostre d'arte, film, spettacoli, eventi sportivi, ecc.;

- guidare verso una riabilitazione fisico atletica e socio culturale le persone con disabilità e traumi pregressi in una visione globale della riabilitazione vista anche come avvicinamento alle discipline sportive e al miglioramento del benessere psicofisico così come singolarmente percepito;

- favorire la fruizione di spazi verdi per la coltivazione di fiori, ortaggi e piante di ogni genere con lo scopo di ritrovare la propria serenità attraverso la pratica dell'agricoltura e del giardinaggio. Proporre o partecipare a progetti che, attraverso l'agricoltura o altre attività, siano funzionali all'inclusione e alla coesione sociale;

- salvaguardare, riordinare e fruire di aree boschive ad alta biodiversità rintracciabili anche sul territorio urbano ed inserite in zone ad alta densità abitativa;

- permettere la distribuzione di prodotti a Km zero facendo rete anche con altre realtà del territorio e organizzando in questi spazi corsi di formazione, socializzazione, eventi e manifestazioni aperti a tutti;

- garantire servizi di assistenza e di consulenza, anche con l'ausilio di professionisti qualificati, in ambito: legale, amministrativo e legislativo.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione, potrà altresì favorire:

- la realizzazione di centri di accoglienza, e residenzialità destinati a garantire il diritto alla assistenza di persone disabili, disagiate, anziane, fragili e sofferenti unitamente a piscine e palestre per la rieducazione fisica e sportiva anche a livello terapeutico, con la possibilità di annessi anche centri di medicina dello sport opportunamente attrezzati;

- L'utilizzo di spazi abitativi pensati per persone disabili in grado di realizzarsi in una vita autonoma e indipendente, per anziani autosufficienti alla ricerca di una residenzialità "leggera" mantenendo lo sguardo rivolto alla ricerca di nuove soluzioni per i crescenti bisogni del "dopo di noi";

- l'attivazione di servizi di trasporto per persone disabili, anziane e bisognose in genere per l'accompagnamento da e verso luoghi di cura, di riabilitazione, di lavoro e di svago;

- la promozione e l'organizzazione di incontri con scuole, istituzioni, aziende e associazioni per consentire lo sviluppo di progetti di educazione ai valori della vita e della sicurezza stradale attraverso una ritrovata consapevolezza di sé;

- la realizzazione di orti e vigneti con fini didattici ed educativi che favoriscano l'inclusione e l'integrazione di soggetti socialmente fragili quali disabili motori e psichici, anziani, richiedenti asilo, in collaborazione con cooperative sociali ed altri enti del volontariato in un contesto di totale apertura verso gli studenti di Istituti ad indirizzo agra-

rio, e agli abitanti dell'intero tessuto urbano;

- la fruizione di aree destinate alla ristorazione ed alla pasticceria per la produzione di alimenti dove potranno trovare sbocchi lavorativi persone con disabilità anche grazie alla attivazione di corsi di formazione professionale, appositamente organizzati, di arte culinaria.

Inoltre:

la Fondazione, al fine del perseguimento del suo scopo, potrà acquistare, vendere, permutare, prendere in locazione da terzi o dare in locazione immobili di proprietà della stessa e a tal fine compiere ogni negozio opportuno o strumentale, nonché partecipare al capitale di altre organizzazioni solidaristiche.

La Fondazione potrà anche esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate all'art. 3, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 D.Lgs. 117/2017 s.m.i., demandando al Consiglio di Amministrazione della stessa il potere di elencarne e gestirne oggetti e finalità.

La Fondazione potrà altresì promuovere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa mediante la sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi anche di modico valore, impegnando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Articolo 4)

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- dei redditi del patrimonio, come sopra composto;
- delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo.
- può inoltre decidere di disporre di Patrimoni destinati ad uno specifico affare. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito l'organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti in essere ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ORGANI

Articolo 5)

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato d'Onore.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 6)

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Fondatori sono componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione per il primo triennio e nominano gli altri consiglieri, di comune accordo; in caso di disaccordo prevale la designazione del Sig. Tavecchio Alessio.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione è nominato secondo le seguenti modalità:

- a) da tre a cinque membri - tra i quali il Presidente - designati dai Fondatori, finché in vita;
- b) un membro indicato dal Comune di Monza nella persona del Sindaco pro tempore;
- c) un membro indicato da un ente del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro o da lavoratori o utenti dell'ente, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione uscente.

Dopo la morte dei Fondatori, spetta al Comitato d'Onore la nomina dei membri di cui alla precedente lett. a).

Articolo 7)

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- redige ed approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sulla bozza predisposta dal Segretario;
- nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui alla normativa sul Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 s.m.i.);
- delibera le modifiche dello statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione ai sensi di legge ne cura l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni per quanto concerne le scelte di tipo economico ad uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri.

Articolo 8)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

La convocazione ha luogo mediante avviso trasmesso dal Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi urgenza, almeno due giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario l'intervento ed il voto favorevole della metà più uno degli amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Tali deliberazioni possono anche essere effettuate in audio-video conferenza grazie alle moderne tecnologie.

Di dette deliberazioni è comunque redatto Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, le cui funzioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o da persona designata dal Consiglio in sua assenza. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso.

PRESIDENZA

Articolo 9)

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. L'intervento del Vice Presidente vale di per sé a significare l'assenza o impedimento del Presidente.

SEGRETARIO

Articolo 10)

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, redige la bozza del bilancio preventivo e consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio e li sottoscrive, con il Presidente. Esercita, inoltre, le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

RAPPRESENTANZA

Articolo 11)

La rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente e in sua vece al Vice Presidente nei limiti dei poteri loro conferiti.

COMITATO D'ONORE

Articolo 12)

Possono far parte del Comitato solamente le persone fisiche aventi un'età non inferiore a 30 anni, che abbiano effettuato

donazioni o elargizioni a favore della Fondazione per un ammontare non inferiore ad euro 5.000 € annui nell'arco dei precedenti tre esercizi, decorrenti dal versamento della prima donazione/elargizione.

I membri del Comitato manterranno la carica a condizione che continuino a sostenere la Fondazione mediante donazioni/elargizioni in misura non inferiore a 2.000 € per ogni esercizio, pena la decadenza dalla nomina dalla fine dell'esercizio nel quale non risulti rispettata la predetta condizione.

Su indicazione del Fondatore ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione, potrà far parte del Comitato d'Onore anche chi, pur essendo privo dei requisiti previsti al punto precedente, sia in grado di fornire un particolare apporto personale agli scopi della Fondazione.

I membri del Comitato d'Onore provvedono a realizzare collettivamente iniziative di raccolta fondi per la Fondazione.

Dopo la morte dei Fondatori, il Comitato d'Onore elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i membri del Consiglio di Amministrazione di cui alla lett. a) del precedente art. 6.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato. Il Comitato d'Onore delibera sulle sue modalità di riunione e funzionamento ed elegge al proprio interno il Presidente. La nomina del primo Presidente del Comitato d'Onore spetta al Consiglio di Amministratore in carica.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 13)

L'organo di controllo, nominato dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 30 del DLGS. 117/2017 può essere monocratico o collegiale.

Se monocratico, deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili.

In caso di organo collegiale, esso sarà composto di tre membri, almeno uno dei quali scelto tra gli iscritti al registro dei revisori Contabili.

L'organo di controllo o i componenti del Collegio dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti. Essi vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre predispongono le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferiscono al Consiglio di Amministrazione, effettuano le verifiche di cassa ed hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio stesso. E' fatto salvo il disposto dell'art. 31 del DLGS. n. 117/2017, ricorrendone i presupposti.

COMPENSI

Articolo 14)

Per i compensi ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta

cariche sociali vale il limite massimo di cui all'art. 8 terzo comma del DLGS n. 117/2017 s.m.i.

ESERCIZI - BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Articolo 15)

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio deve essere presentato, a cura del Segretario il bilancio della Fondazione o il rendiconto annuale, con osservanza dell'art. 13 - commi 1 e 2 del D.LGS. 117/2017 e, nei casi di cui all'art. 14. D.LGS 117/2017, il Bilancio Sociale.

Il termine per l'approvazione del bilancio è il 30 aprile dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio. Nella relazione al bilancio deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività eventualmente svolte a sensi art. 6 D.LGS. 117/2017.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, in piena conformità all'art. 8 del D.LGS. 117/2017. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

SCIoglimento

Articolo 16)

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

In caso di estinzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altro Ente del Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del RUNTS, una volta istituito, in conformità all'art. 45 del DLGS. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

LEGGE APPLICABILI

Articolo 17)

Per tutto quanto non previsto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in materia di Fondazioni, e del DLGS. 3 luglio 2017 n. 117.

FIRMATO: ALESSIO TAVECCHIO

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI DALLA
LEGGE.

Monza li, 10 marzo 2026

